

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### Giudizio di cassazione

#### La decisione

**Giudizio di cassazione - Manifesta illogicità della motivazione - Annullamento senza rinvio** (c.p.p. art. 606, co. 1, lett. e); 620, co. 1, lett. l).

*Il giudice di legittimità non può sindacare la corretta interpretazione della prova che resti nell'ambito di una ragionevole opinabilità di apprezzamento del fatto. Il sindacato di legittimità può invece, a fronte di un'argomentazione che superi il legittimo ambito di opinabilità per giungere ad affermazioni che siano manifestamente contrarie alle regole della logica, sindacare le affermazioni contraddittorie nel contesto della medesima decisione nonché sindacare la manifesta incongruenza con i dati di fatto riportati nella sentenza.*

*L'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la totale assenza di elementi a sostegno dell'accusa, non potrebbe in alcun modo portare a ulteriori sviluppi.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 15 aprile 2014 (ud. 30 gennaio 2014)  
- GARRIBBA, *Presidente* - DI STEFANO, *Relatore* - VOLPE, *P.G.* (parz. diff.)  
- B., *ricorrente*.

#### Il commento

#### **Annullamento senza rinvio della sentenza d'appello manifestamente illogica**

La presente pronuncia si segnala perché va ad arricchire l'ampia «casistica degli annullamenti da motivazione inadeguata»<sup>1</sup>, nonché per il suo epilogo, ossia l'annullamento senza rinvio della condanna pronunciata, per la prima volta, in appello. Entrambi i profili meritano qualche breve considerazione.

Con riguardo al vizio di motivazione, le censure del giudice di legittimità si concentrano sostanzialmente sulle carenze contenutistiche della sentenza impugnata<sup>2</sup>. La Corte, più specificamente, mette in discussione tanto la *ragionevolezza* delle massime d'esperienza utilizzate dal giudice d'appello per condannare, quanto la *fondatezza* delle argomentazioni poste a fondamento della

---

<sup>1</sup> CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1147, per il quale risponde al «sistema questo controllo; implicano troppi rischi giudizi d'appello sovrani sulla quaestio facti, come lo sarebbe il verdetto di una giuria».

<sup>2</sup> «Così la Corte viene alla quaestio facti e non usurpa niente: annullando i prodotti sintatticamente malfermi, esercita una funzione necessaria»

ricostruzione fattuale.

Sotto il primo profilo, sappiamo che l'organo giurisdizionale per convincere deve ricorrere «a massime d'esperienza che siano veramente “di esperienza”, cioè che rispondano al patrimonio culturale dell'epoca. Se il giudice usa una massima di esperienza inusuale (...) che contrasti “con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento” (...) il suo errore logico è “manifesto”; così, se il giudice nell'alternativa tra una massima di esperienza altamente plausibile ed una semplicemente verosimile sceglie quest'ultima, il suo errore è parimenti “manifesto”». L'organo decidente, in breve, deve selezionare le proprie «massime nel campo delle regole (...) assistite da un significativo consenso e da una seria plausibilità. Se il giudice si muove in questo campo, la sua scelta è insindacabile»<sup>3</sup>. Viceversa, le massime d'esperienza, quando sono «errat[e], inattendibil[i], [appunto] superat[e] dalla “cultura media” o contraddett[e] da conoscenze tecniche o scientifiche, non p[ossono] essere assunt[e] come premessa di una decisione razionalmente accettabile. L'errore nella scelta della massima introduce una premessa falsa nella giustificazione della decisione, il che equivale a dire che questa non è correttamente motivata»<sup>4</sup>.

Nel caso di specie, la Corte ravvisa una doppia incongruenza nel discorso giustificativo del giudice di seconde cure. Per prima cosa, risulta poco logica l'affermazione con cui il giudice d'appello nega che un «soggetto fermato di notte [in automobile] da uomini armati e in borghese possa non comprende-

---

<sup>3</sup> Per questa e per la citazione immediatamente precedente nel testo, cfr. IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1997, 299 s. Sulla possibilità di sindacare le massime d'esperienza, in dottrina, cfr. anche CORDERO, *Procedura penale*, cit., 1146; P. FERRUA, *Il ‘giusto processo’*, Bologna, 2012, 254; SCAPARONE, *La motivazione della sentenza penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 483 (diversamente, cfr. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, 1977, 247).

D'altronde, nella *Relazione prog. prel. c.p.p.*, in *Nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delega*, a cura di CONSO, GREVI, NEPPI MODONA, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 1318, si legge che «[n]el momento in cui un'illegalità organizzata e diffusa esige uno sforzo di comprensione (...) sarebbe fortemente rischioso amputare la giurisdizione della possibilità di esercitare un sindacato finale su motivazioni in cui si traggono conclusioni prive di giustificazione o incompatibili con le premesse, ovvero si adottano massime di esperienza contrastanti con “il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”».

<sup>4</sup> TARUFFO, *Il controllo sulla motivazione della sentenza civile*, in ID., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991, 148 s. In giurisprudenza, cfr., ad es., Cass., Sez. II, 2 giugno 1994, Lin, in *Cass. pen.*, 1995, 2179 s., secondo cui spetta alla Cassazione il compito di sindacare e di «controllare la correttezza dei parametri valutativi e del procedimento conoscitivo adottati dal giudice di merito, cioè a dire l'aderenza al senso comune della massima di esperienza adottata e la razionalità del ragionamento logico». V. altresì ID., Sez. VI, 13 febbraio 2007, Cassandro, in *Mass. Uff.*, n. 237145; ID., Sez. VI, 7 marzo 2003, Abbate e altri, *ivi*, n. 228401.

re di trovarsi di fronte ad agenti di polizia»<sup>5</sup>. Ma v'è di più: anche ammessa la plausibilità di siffatto assunto, prosegue la Corte, il giudice di merito avrebbe comunque dovuto spiegare il motivo per cui un individuo decide di sottrarsi a un controllo stradale (allestito nell'ambito di un'operazione contro la prostituzione minorile), quando lo stesso non versi in alcuna situazione illecita. La corte d'appello, in proposito, afferma che la fuga del prevenuto dal posto di blocco nasce dalla sua volontà d'evitare una verifica sul contenuto del suo telefono cellulare (dalla quale sarebbe poi emersa una chiamata a un non meglio identificato "transessuale brasiliano"). Ma, qui, il giudice di legittimità ha buon gioco nell'asserire che non vi è alcuna «ragione per la quale un soggetto sottoposto a un normale controllo di polizia (...) d[ebba] paventare una così attenta verifica delle telefonate da lui effettuate»<sup>6</sup> da spingerlo alla fuga. Pertanto, l'itinerario argomentativo della sentenza di secondo grado non si fonda su massime d'esperienza condivise e «in linea con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività»<sup>7</sup>, anzi. La Corte d'appello, osserva correttamente la Cassazione, finisce per esprimere delle valutazioni sulle inclinazioni sessuali del ricorrente, allo scopo di giustificare la sua ipotizzata volontà di sottrarsi al controllo dell'autorità pubblica: sono queste, però, delle mere congetture, prive di qualunque aggancio con le risultanze istruttorie.

A tal riguardo, la Cassazione compie altresì una rilettura della vicenda sottoposta alla sua attenzione, muovendo da una duplice prospettiva.

Da lato, censura la «pregiudiziale esclusione» da parte della corte d'appello «della affidabilità di tutte le prove (...) a favore del ricorrente»<sup>8</sup>: nel corso della fuga, l'imputato aveva ripetutamente chiamato i servizi di pronto soccorso, palesando il timore d'essere incappato in pericolosi malviventi; testimoni indifferenti avevano dichiarato che, al momento dell'arresto, era impossibile comprendere se i soggetti agenti appartenessero alla polizia; il ricorrente era di passaggio nella zona del controllo, dopo una cena con un amico in un ristorante, per cui era da escludere che si fosse aggirato nei dintorni in precedenza, ecc.

Dall'altro, rileva l'inconsistenza delle prove a carico rappresentate, fra l'altro, dalle dichiarazioni contraddittorie della polizia sul comportamento dell'imputato prima della fuga dal posto di blocco, dall'assenza di prove sulla presenza di questi nei giorni precedenti al controllo, ecc.; a cui si aggiunge l'omessa valutazione e il travisamento di alcune prove. Volendo sintetizzare,

---

<sup>5</sup> Motivazione in diritto.

<sup>6</sup> Motivazione in diritto.

<sup>7</sup> Motivazione in diritto.

<sup>8</sup> Motivazione in diritto.

si potrebbe dire che per la Cassazione l'ipotesi ricostruttiva del fatto operata dal giudice di secondo grado non solo risulta inconsistente sulla base delle risultanze istruttorie, ma altresì ampiamente sconfessata dall'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa e fatta propria dal giudice di primo grado.

Emerge, così, l'ultimo profilo d'interesse della sentenza brevemente annotata. Ricontrato il vizio di motivazione della decisione impugnata, la Corte accede al testo della sentenza d'assoluzione, riscontrandone la coerenza dell'impianto giustificativo, anche rispetto al materiale probatorio legittimamente acquisito. Di qui, la scelta d'adottare l'annullamento senza rinvio, nel presupposto che questa sia la soluzione più favorevole all'imputato. A ben vedere, l'esito non era affatto scontato, considerato che normalmente all'accoglimento del vizio di motivazione consegue il rinvio della sentenza per un nuovo giudizio<sup>9</sup>. In siffatta circostanza, però, la Corte constata la totale assenza di elementi di prova a sostegno dell'accusa, i quali nemmeno a seguito di una nuova valutazione in un eventuale giudizio di rinvio sarebbero in grado di portare a nuovi e ulteriori sviluppi. Il rinvio, pertanto, sarebbe superfluo, perché sarebbe «sostanzialmente impossibile giungere a una conclusione diversa dall'assoluzione con formula liberatoria»<sup>10</sup>. Esigenze d'economia processuale, in altri termini, si sommano al *favor innocentiae*, evitando un'inutile regressione del processo<sup>11</sup>, alla luce dell'inidoneità di un autonomo giudizio rescissorio «a colmare le situazioni di vuoto probatorio storicamente accertate»<sup>12</sup>. Superfluo notare come «stavolta l'azione d'annullamento tent[a] al gravame»<sup>13</sup>.

FRANCESCO ZACCHÈ

<sup>9</sup> Cfr., al riguardo, IACOVIELLO, *Giudizio di Cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di SPANGHER, V, Torino, 2009, 707.

<sup>10</sup> Motivazione in diritto.

<sup>11</sup> Cfr., per tutti, D. SIRACUSANO, *Ragionevole durata del processo e giudizi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 22.

<sup>12</sup> Così, Cass., Sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti e altro, in *Cass. pen.*, 2004, 847; cfr., similmente, Id., Sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale, *ivi*, 2003, 3276; Id., Sez. V, 16 ottobre 1992, D'Ammando, *ivi*, 1994, 1236; nonché, più recentemente, anche se con riguardo all'annullamento di un'ordinanza cautelare, Id., Sez. IV, 22 settembre 2011, Mane, in *questa rivista*. In dottrina, si esprime a favore di siffatto rimedio, IACOVIELLO, *Giudizio di Cassazione*, cit., 707-709; in senso contrario, v. per tutti SANTORIELLO, *I dubbi impongono sempre l'assoluzione*, in *questa Rivista*, 2012, 8 ss.

<sup>13</sup> CORDERO, *Procedura penale*, cit., 1162.